COMUNE DI FIESSO D'ARTICO Comune di Fiesso D'Artico

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0014532/2023 del 30/10/2023 Class. 4.2 Fasc. 4.2 N.43.3/2021 Firmatario: MANUELA SOCCOL

COMUNE DI FIESSO D'ARTICO
PIAZZA GUGLIELMO MARCONI N. 16
30032 FIESSO D'ARTICO VE

Firmatario: MANUELA SOCCOL Allegato N.2: PARERE\_VALUTAZIONE D'IMPATTO APP-IO\_SIGNED

#### PARERE SULLA NECESSITÀ DI REDIGERE UNA VALUTAZIONE DI IMPATTO

#### **QUESITO**

Con determinazione n. 391 del 14 luglio 2023 il Comune di Fiesso d'Artico (nel prosieguo anche indicato come il "Comune") affidava all'Avv. Manuela Soccol il servizio di redazione dei documenti di valutazione di impatto dati personali – DPIA - nell'ambito dei progetti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - PNRR – PA Digitale 2026 - Finanziato dall'Unione Europea - Next Generation EU, che comprende a sua volta i seguenti servizi:

- Missione 1 Componente 1 Investimento 1.4 "Servizi e cittadinanza digitale" del PNRR che prevede il finanziamento della Misura 1.4.1 "Esperienza del cittadino nei servizi pubblici", relativamente al progetto di aggiornamento e adeguamento all'evoluzione tecnologica dello sportello telematico polifunzionale (Valutazione di impatto sui dati personali);
- Missione 1 Investimento 1.2 "Abilitazione al cloud PA Locali Comuni" del PNRR (Valutazione di impatto sui dati personali);
- la Missione 1 Componente 1 Investimento 1.4 "Servizi e cittadinanza digitale" del PNRR che prevede il finanziamento della Misura 1.4.3 "Adozione App-Io" (documento nel quale dare atto delle valutazioni svolte in merito all'opportunità di adottare una valutazione di impatto sui dati personali);
- la Missione 1 Componente 1 Investimento 1.3 "Servizi e cittadinanza digitale" del PNRR che prevede il finanziamento della Misura 1.3.1 "Piattaforma Digitale Nazionale Dati PDND" (documento nel quale dare atto delle valutazioni svolte in merito all'opportunità di adottare una valutazione di impatto sui dati personali).

\* \* \*

# **P**ARERE

Il Comune richiedeva quindi di fornire un parere circa la necessità di condurre una valutazione d'impatto in ordine ai trattamenti di dati personali effettuati mediante l'adozione dell'App IO in conseguenza del finanziamento a valere sul PNRR e relativo alla Missione 1 - Componente 1 - Investimento 1.4 "Servizi e cittadinanza digitale" - Misura 1.4.3 "Adozione app IO" - Comuni, alla luce di quanto prescritto all'articolo 35 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e dalle Linee Guida AgID sul punto di accesso telematico ai servizi della Pubblica Amministrazione del 3 novembre 2021.

# Natura e finalità della valutazione d'impatto

Preliminarmente si rileva che, alla luce del principio di *accountability,* la valutazione d'impatto sul trattamento dei dati personali (di seguito, anche, "DPIA") rappresenta per i Titolari del trattamento uno strumento finalizzato a dimostrare la conformità dei trattamenti svolti al GDPR.

La valutazione dell'impatto dei trattamenti sulla protezione dei dati, secondo quanto riportato dal Gruppo WP29 per la protezione dei dati¹ nelle Linee Guida sulla DPIA², "(...) è un processo inteso a descrivere il trattamento, valutarne la necessità e la proporzionalità, nonché a contribuire a gestire i rischi per i diritti e le libertà delle persone fisiche derivanti dal trattamento di dati personali, valutando detti rischi e determinando le misure per affrontarli. Le valutazioni d'impatto sulla protezione dei dati sono strumenti importanti per la responsabilizzazione in quanto sostengono i titolari del trattamento non soltanto nel rispettare i requisiti del regolamento generale sulla protezione dei dati, ma anche nel dimostrare che sono state adottate misure

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Gruppo istituito ex art 29 della Direttiva 95/49. È un organismo consultivo indipendente composto da un rappresentante delle autorità di protezione dei dati personali designate da ciascuno stato membro, dal GEDP (Garante Europeo della protezione dei dati) nonché da un rappresentante della Commissione.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Gruppo WP29, "Linee Guida in materia di valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e determinazione della possibilità che il trattamento "possa presentare un rischio elevato" ai fini del Regolamento (UE) 2016/679", adottate il 4 aprile 2017.

COMUNE DI FIESSO D'ARTICO Comune di Fiesso D'Artico

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N. 0014532/2023 del 30/10/2023 PIAZZA GUGLIELMO MARCONI N. 16 Firmatario: MANUELA SOCCOL

COMUNE DI FIESSO D'ARTICO 30032 FIESSO D'ARTICO VE

appropriate per garantire #1-nspetto2de1-regolamento. In altre parole, una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati è un processo inteso a garantire e dimostrare la conformità".

Il Gruppo WP29 ha evidenziato che, "(i)n linea con l'approccio basato sul rischio adottato dal regolamento generale sulla protezione dei dati, non è obbligatorio svolgere una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati per ciascun trattamento. Infatti, è necessario realizzare una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati soltanto quando il trattamento "può presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche" (articolo 35, paragrafo 1)".

Ai sensi dell'articolo 35, par. 3 GDPR "(I)a valutazione di impatto sulla protezione dei dati di cui al paragrafo 1 è richiesta in particolare nei casi seguenti:

- a. una valutazione sistematica e globale di aspetti personali relativi a persone fisiche, basata su un trattamento automatizzato, compresa la profilazione, e sulla quale si fondano decisioni che hanno effetti giuridici o incidono in modo analogo significativamente su dette persone fisiche;
- b. il trattamento, su larga scala, di categorie particolari di dati personali di cui all'articolo 9, paragrafo 1, o di dati relativi a condanne penali e a reati di cui all'articolo 10; o
- la sorveglianza sistematica su larga scala di una zona accessibile al pubblico".

Le Linee Guida sopra citate affermano che "(i)I semplice fatto che le condizioni che comportano l'obbligo di realizzare una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati non siano soddisfatte non diminuisce tuttavia l'obbligo generale, cui i titolari del trattamento sono soggetti, di attuare misure volte a gestire adeguatamente i rischi per i diritti e le libertà degli interessati. In pratica, ciò significa che i titolari del trattamento devono continuamente valutare i rischi creati dalle loro attività al fine di stabilire quando una tipologia di trattamento possa presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche". Infatti, "(c)ome indicato dalle parole "in particolare" nella frase introduttiva dell'articolo 35, paragrafo 3, del regolamento generale sulla protezione dei dati, questo va inteso come un elenco non esaustivo. Vi possono essere operazioni di trattamento a "rischio elevato" che non trovano collocazione in tale elenco ma che presentano tuttavia rischi altrettanto elevati. Anche tali trattamenti devono essere soggetti alla realizzazione di valutazioni d'impatto sulla protezione dei dati".

In tal senso, il Gruppo di Lavoro WP29 ha fornito nove criteri da seguire per valutare il rischio e un elenco di ipotesi di attività che, sebbene non ricomprese nell'elenco di cui all'articolo 35, par. 3 GDPR, necessitano comunque di una valutazione di impatto sulla protezione dei dati.

Le stesse Linee Guida evidenziano però che "(p)er contro, un trattamento può corrispondere ai casi di cui sopra [ndr., si riferisce ai cases study citati] ed essere comunque considerato dal titolare del trattamento un trattamento tale da non "presentare un rischio elevato". In tali casi il titolare del trattamento deve giustificare e documentare i motivi che lo hanno spinto a non effettuare una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, nonché includere/registrare i punti di vista del responsabile della protezione dei dati".

Il Gruppo di Lavoro WP29 insiste sul fatto che la valutazione di impatto sulla protezione dei dati non è necessaria "quando il trattamento non è tale da "presentare un rischio elevato" oppure qualora esista una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati analoga, o qualora il trattamento sia stato autorizzato prima del maggio 2018 oppure abbia una base giuridica o sia incluso nell'elenco delle tipologie di trattamento per le quali non è richiesta una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati".

Si evidenzia inoltre che, ai sensi dell'articolo 35, par. 4 GDPR, è compito dell'Autorità di Controllo redigere e rendere pubblico un elenco delle tipologie di trattamenti soggetti al requisito di una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, ai sensi dell'articolo 35, par. 4 GDPR, e ha la facoltà di redigere altresì un elenco delle tipologie di trattamenti per i quali non è richiesta una valutazione di impatto (art. 35, par. 5 GDPR).

La valutazione di impatto non risulta pertanto necessaria nei seguenti casi:

COMUNE DI FIESSO D'ARTICO Comune di Fiesso D'Artico

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

COMUNE DI FIESSO D'ARTICO Protocollo N. 0014532/2023 del 30/10/2023 PIAZZA GUGLIELMO MARCONI N. 16 Class. 4.2 Fasc. 4.2 N.43.3/2021 30032 FIESSO D'ARTICO VE

Firmatario: MANUELA SOCCOL

quando il trattame<u>nto ทอก 🕆 "tale"เปล" "ซ่ายังคักโล้าย แก้ ทั้งรับเดิง elevâto ซอย</u> r i diritti e le libertà delle persone fisiche" (articolo 35, par. 1 GDPR);

- quando la natura, l'ambito di applicazione, il contesto e le finalità del trattamento sono molto simili a un trattamento per il quale è stata svolta una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati. In tali casi, si possono utilizzare i risultati della valutazione d'impatto sulla protezione dei dati per un trattamento analogo;
- quando le tipologie di trattamento sono state verificate da un'autorità di controllo prima del maggio 2018 in condizioni specifiche che non sono cambiate;
- qualora un trattamento, necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare del trattamento o per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento, trovi una base giuridica nel diritto dell'Unione o nel diritto dello Stato membro, e tale diritto disciplini il trattamento specifico o sia già stata effettuata una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati nel contesto dell'adozione di tale base giuridica (articolo 35, par. 10 GDPR);
- qualora il trattamento sia incluso nell'elenco facoltativo (stabilito dall'autorità di controllo) delle tipologie di trattamento per le quali non è richiesta alcuna valutazione d'impatto sulla protezione dei dati (articolo 35, par. 5 GDPR).

Per quanto concerne il secondo punto di tale elenco, si precisa quanto segue in merito al significato di "trattamento analogo". Si rileva, infatti, che una valutazione di impatto può riguardare non solo una singola operazione di trattamento dei dati ma anche trattamenti multipli e simili tra loro in termini di natura, ambito di applicazione, contesto, finalità e rischi. Il Gruppo WP29 specifica al riguardo che "in effetti, le valutazioni d'impatto sulla protezione dei dati mirano a studiare sistematicamente nuove situazioni che potrebbero portare a rischi elevati per i diritti e le libertà delle persone fisiche e non è necessario realizzare una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati nei casi (ad esempio operazioni di trattamento in un contesto specifico e per una finalità specifica) che sono già stati studiati. Questo potrebbe essere il caso in cui si utilizzi una tecnologia simile per raccogliere la stessa tipologia di dati per le medesime finalità. Ad esempio, un gruppo di autorità comunali che istituiscono ciascuna un sistema di televisione a circuito chiuso simile potrebbe svolgere una singola valutazione d'impatto sulla protezione dei dati che copra il trattamento svolto da tali titolari del trattamento distinti; oppure un gestore ferroviario (un titolare del trattamento unico) potrebbe esaminare la videosorveglianza in tutte le sue stazioni ferroviarie realizzando una singola valutazione d'impatto sulla protezione dei dati. Ciò può essere applicabile anche a trattamenti simili attuati da vari titolari del trattamento di dati. In questi casi, è necessario condividere o rendere pubblicamente accessibile una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati di riferimento, attuare le misure descritte nella stessa, e fornire una qiustificazione per la realizzazione di una singola valutazione d'impatto sulla protezione dei dati".

Il Gruppo WP29 riporta altresì un utile esempio contrario di un caso in cui comunque persiste l'obbligo di effettuare una DPIA da parte del Titolare: "una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati può essere altresì utile per valutare l'impatto sulla protezione dei dati di un prodotto tecnologico, ad esempio un dispositivo hardware o un software, qualora sia probabile che lo stesso venga utilizzato da titolari del trattamento distinti per svolgere tipologie diverse di trattamento. Ovviamente, il titolare del trattamento che utilizza detto prodotto resta soggetto all'obbligo di svolgere la propria valutazione d'impatto sulla protezione dei dati in relazione all'attuazione specifica, tuttavia tale valutazione del titolare del trattamento <u>può</u> utilizzare le informazioni fornite da una valutazione analoga preparata dal fornitore del prodotto, se opportuno.".

### Descrizione dei trattamenti

Secondo quanto indicato nell'Allegato 2 all'Avviso relativo alla Misura PNRR 1.4.3, in relazione all'App IO i servizi attivabili possono essere classificati secondo tre differenti tipologie:

COMUNE DI FIESSO D'ARTICO Comune di Fiesso D'Artico

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0014532/2023 del 30/10/2023 Class. 4.2 Fasc. 4.2 N.43.3/2021 Firmatario: MANUELA SOCCOL

Allegato N.2: PARERE\_VALUTAZIONE D'IMPATTO APP-IO\_SIGNED

COMUNE DI FIESSO D'ARTICO
PIAZZA GUGLIELMO MARCONI N. 16
30032 FIESSO D'ARTICO VE

## "Tipologia 1

Messaggi inviati allo specifico cittadino, individuato per codice fiscale, che possono essere:

- informativi (solo testo o con allegati),
- veicolare dei promemoria/scadenze (da aggiungere al calendario),
- avvisi di pagamento.

### Tipologia 2

Punti di accesso a servizi già digitalizzati presso i canali gestiti dall'ente, a cui l'utente di IO può accedere senza inserire nuovamente le sue credenziali (single sign on) che permettono un'interattività bidirezionale.

# Tipologia 3

Tecnologie abilitanti che permettono sempre un'interattività bidirezionale, ma che richiedono ulteriori implementazioni all'Ente, non presenti sul developer portal."

Nello specifico, nella determinazione n. 601 del 30 novembre 2022 del Comune, in sede di conferimento dell'incarico per la realizzazione del progetto di adozione dell'App IO per lo sportello telematico polifunzionale istituzionale alla società Maggioli S.p.A., è precisato che l'App IO dovrà garantire i seguenti servizi:

"a) comunicazione al cittadino istante della registrazione di tutte le istanze presentate tramite lo sportello telematico polifunzionale istituzionale del Comune di Fiesso d'Artico;

b) comunicazione al cittadino istante di ogni singola fase, compresa la fase conclusiva, del procedimento conseguente a tutte le istanze, presentate tramite lo sportello telematico polifunzionale istituzionale del Comune di Fiesso d'Artico;

c) possibilità di invio di singoli messaggi, anche non automatici, a più destinatari, anche selezionabili per categoria, riferiti a uno o più servizi o procedimenti amministrativi comunali."

Il Comune, in particolare, ha scelto di implementare l'App IO in riferimento ai servizi consultabili al link: <a href="https://io.italia.it/enti/comune-di-fiesso-dartico">https://io.italia.it/enti/comune-di-fiesso-dartico</a> (data di ultima consultazione: 25 ottobre 2023). I servizi risultanti alla data dell'ultima consultazione sono quelli riportati nel documento allegato al presente parere.

### Considerazioni specifiche sull'App IO: la valutazione di impatto di PagoPA

Si rileva che, con specifico riferimento all'App IO, il Garante per la Protezione dei dati personali in data 1° novembre 2021, con provvedimento n. 394, reso ai sensi degli articoli 36, par. 4 ³ e 57, par. 1, lett. c) GDPR del Regolamento, ha espresso parere favorevole "sullo schema di "Linee guida per accesso telematico ai servizi della Pubblica Amministrazione" di cui all'art. 64-bis del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, predisposto dall'Agenzia per l'Italia digitale ai sensi dell'art. 71 del medesimo d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82" (doc. web n. 9714315).

Ai sensi del par. 7.1 di dette Linee Guida AgID del 3 novembre 2021, il Comune, qualificandosi come soggetto Erogatore, agisce come Titolare del trattamento relativamente ai trattamenti effettuati per mezzo del punto di accesso telematico sulla base giuridica corrispondente allo specifico servizio offerto in rete. Ciò significa che il Comune, ogni volta che tratta dati personali per fornire un servizio tramite il punto di accesso telematico, agisce in qualità di Titolare del trattamento. In relazione a tali trattamenti, la società PagoPA

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Art. 36, par. 4 GDPR: "Gli Stati membri consultano l'autorità di controllo durante l'elaborazione di una proposta di atto legislativo che deve essere adottato dai parlamenti nazionali o di misura regolamentare basata su detto atto legislativo relativamente al trattamento".

COMUNE DI FIESSO D'ARTICO Comune di Fiesso D'Artico

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

30032 FIESSO D'ARTICO VE

COMUNE DI FIESSO D'ARTICO

Protocollo N. 0014532/2023 del 30/10/2023 PIAZZA GUGLIELMO MARCONI N. 16 Class. 4.2 Fasc. 4.2 N.43.3/2021 Firmatario: MANUELA SOCCOL

S.p.A., "Gestore" dell'App 10 set incarico dell'App 10 set incarico dell'App 10 set il ruolo di Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 GDPR.

In base al paragrafo 7.1 delle sopra citate Linee Guida AgID, la società PagoPA S.p.A. agisce invece quale Titolare del trattamento nello svolgimento delle seguenti attività:

- attività necessarie alla progettazione, allo sviluppo, alla gestione e all'implementazione del Punto di accesso telematico, ivi incluse le attività volte a permettere l'interoperabilità del Punto di accesso telematico con le piattaforme abilitanti di cui all'Allegato 3: Integrazione del Punto di accesso telematico con le piattaforme digitali previste dal CAD e da normative specifiche nonché le relative attività di assistenza, debugging e diagnostica, monitoraggio del funzionamento, utilizzo del Punto di accesso telematico e miglioramento ed evoluzione dello stesso (ricerca e sviluppo), nel rispetto di quanto stabilito al 7.5.4 Anonimizzazione dei dati personali;
- attività effettuate con riguardo alle funzionalità e/o servizi direttamente resi dal Gestore al Cittadino su sua richiesta, ivi incluse quelle che permettano al Cittadino di gestire in modo agevole e dinamico la propria relazione con i Soggetti erogatori per i servizi erogati per il tramite del Punto di accesso telematico;
- altre attività che gli sono attribuite ai sensi di legge per l'esecuzione di compiti di interesse pubblico.

Le Linee Guida AgID precisano altresì, al par. 7.4.3, che: "Il Gestore deve predisporre una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati personali e consultare il Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi degli artt. 35-36 del GDPR. Tale DPIA è messa a disposizione dei Soggetti erogatori e contiene un'appendice sui trattamenti che gli stessi possono facoltativamente utilizzare come ausilio per completare <u>la propria</u> valutazione d'impatto con riguardo ai trattamenti rispetto ai quali sono titolari ulteriori rispetto a quelli coperti dalla DPIA del Gestore e <u>non oggetto di autonoma DPIA</u>".

PagoPA, in qualità di soggetto Gestore, si è occupata quindi di predisporre e condividere con i Soggetti erogatori una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati trattati per mezzo del Punto di accesso telematico ex art. 64 bis del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD), D.lgs. n. 82 del 7 marzo 2005.

La stessa valutazione di impatto sarà utilizzata dal Comune per integrare le valutazioni del rischio svolte già in precedenza rispetto ai trattamenti di cui il Comune risulta titolare e le altre eventuali valutazioni che si renderanno opportune in futuro.

Si ritiene, quindi, che sia possibile configurare i trattamenti, o le parti di trattamenti, effettuati dal Comune tramite l'App IO come punto di accesso allo sportello telematico come una serie di trattamenti che per loro natura, ambito di applicazione, contesto e finalità sono molto simili a un trattamento per il quale è stata svolta una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati. Nello specifico, richiamando le Linee Guida del Gruppo WP29 sulla DPIA, si ritiene che i trattamenti configurati tramite l'App IO siano caratterizzati sia dall'utilizzo di una tecnologia uguale "per raccogliere la stessa tipologia di dati per le medesime finalità", sia dal fatto di essere "trattamenti simili attuati da vari titolari del trattamento di dati". Nel caso di specie, il Gestore PagoPA si è occupato di condividere una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati di riferimento, attuare le misure descritte nella stessa, e fornire una giustificazione per la realizzazione di una singola valutazione d'impatto sulla protezione dei dati.

### Considerazioni specifiche sull'App IO: l'adempimento di obblighi di legge

Si precisa altresì che l'App IO è stata creata per attuare i principi disciplinati dal Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD), D.lgs. n. 82 del 7 marzo 2005.

Il CAD sancisce che "lo Stato, le Regioni e le Autonomie Locali assicurano la disponibilità, la gestione, l'accesso, la trasmissione, la conservazione e la fruibilità dell'informazione in modalità digitale e si organizzano ed agiscono a tale fine utilizzando con le modalità più appropriate e nel modo più

COMUNE DI FIESSO D'ARTICO Comune di Fiesso D'Artico

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0014532/2023 del 30/10/2023 PIAZZA GUGLIELMO MARCONI N. 16 Class. 4.2 Fasc. 4.2 N.43.3/2021 Firmatario: MANUELA SOCCOL

COMUNE DI FIESSO D'ARTICO 30032 FIESSO D'ARTICO VE

soddisfacimento degli interesse deale utente le utente le utente le utente le utente le la comunicazione (art. 2, comma 1, CAD).

Le Pubbliche Amministrazioni devono rendere "fruibili i propri servizi in rete, in conformità alle Linee guida, tramite il punto di accesso telematico attivato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri" (art. 64 bis, comma 1, CAD). La progettazione e lo sviluppo dei sistemi e dei servizi devono avvenire "in modo da garantire l'integrazione e l'interoperabilità tra i diversi sistemi e servizi" (art. 64 bis, comma 1 bis, CAD). La fruibilità dei servizi delle Pubbliche Amministrazioni in rete si attuerà anche tramite "(l') applicazione su dispositivi mobili (...) attraverso il punto di accesso telematico" (art. 64 bis, comma 1 ter, CAD). Dunque, tutti i servizi connessi alle Pubbliche Amministrazioni dovranno essere resi fruibili "anche in modalità digitale" (art. 64 bis, comma 1 quater, CAD).

Inoltre, l'articolo 3- bis, comma 1 del CAD, al fine di semplificare e favorire l'accesso ai servizi in rete della pubblica amministrazione da parte di cittadini e imprese e l'effettivo esercizio del diritto all'uso delle tecnologie digitali, ha introdotto il diritto di accedere ai servizi on-line della pubblica amministrazione tramite la propria identità digitale e anche attraverso il punto di accesso telematico di cui all'articolo 64bis". Come precisato nell'avviso pubblico emanato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per la presentazione di domande di partecipazione a valere sul PNRR, "l'App IO mette a disposizione di tutte le pubbliche amministrazioni e gli altri soggetti di cui all'art. 2 del CAD una piattaforma comune e semplice da usare, con la quale relazionarsi in modo personalizzato, rapido e sicuro, consentendo l'accesso ai servizi e alle comunicazioni delle amministrazioni direttamente dal proprio smartphone. Inoltre, la sua implementazione determina una maggiore fruibilità dei servizi online, permettendo di accedere, attraverso l'App, che si basa sull'utilizzo di altre piattaforme abilitanti previste dalla legge, ad una pluralità di servizi e informazioni".

I Comuni, qualificandosi come Pubbliche Amministrazioni, specificatamente come Autonomie Locali, rientrano pienamente all'interno dell'ambito applicativo di tali disposizioni normative e risultano di conseguenza obbligati per legge ad adottare l'app in questione.

Rileva quindi, a questo riguardo, la fattispecie sopra citata, disciplinata dall'art. 35, par. 10 GDPR, secondo cui la valutazione di impatto non è necessaria qualora un trattamento, necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare del trattamento o per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento, trovi una base giuridica nel diritto dello Stato membro, tale diritto disciplini i trattamenti in questione, e sia già stata effettuata una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati nel contesto dell'adozione di tale base giuridica.

#### CONCLUSIONI

In conclusione, sulla base di quanto esposto sopra, si ritiene che la valutazione d'impatto relativa ai trattamenti, o parti di trattamenti, attuati mediante l'utilizzo dell'App IO da parte del Comune di Fiesso d'Artico non risulti necessaria perché:

- il trattamento in questione è imposto dal diritto nazionale, incluso l'utilizzo dello specifico servizio rappresentato dal punto di accesso telematico;
- è già stata svolta dal Gestore PagoPA una valutazione di impatto sui trattamenti svolti tramite l'App IO e questa ricomprende tutti i trattamenti ulteriori rispetto a quelli il cui impatto sulla protezione dei dati personali è già stato valutato dal Comune.

#### ALLEGATI:

COMUNE DI FIESSO D'ARTICO Comune di Fiesso D'Artico

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0014532/2023 del 30/10/2023 PIAZZA GUGLIELMO MARCONI N. 16 Class. 4.2 Fasc. 4.2 N.43.3/2021
Firmatario: MANUELA SOCCOL
Allegato N.2: PARERE\_VALUTAZIONE D'IMPATTO APP-IO\_SIGNED

COMUNE DI FIESSO D'ARTICO 30032 FIESSO D'ARTICO VE

Padova, 26 ottobre 2023

Avv. Manuela Soccol

[FIRMATO DIGITALMENTE]